



# Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti

## A.C. 2489

Dossier n° 624 - Schede di lettura  
26 maggio 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                     | 2489                                                                                                                                                                            |
| Titolo:                  | Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti |
| Iniziativa:              | Parlamentare                                                                                                                                                                    |
| Primo firmatario:        | Pella                                                                                                                                                                           |
| Iter al Senato:          | No                                                                                                                                                                              |
| Numero di articoli:      | 4                                                                                                                                                                               |
| Date:                    |                                                                                                                                                                                 |
| presentazione:           | 30 giugno 2025                                                                                                                                                                  |
| assegnazione:            | 30 dicembre 2025                                                                                                                                                                |
| Commissione competente : | IX Trasporti                                                                                                                                                                    |
| Sede:                    | referente                                                                                                                                                                       |
| Pareri previsti:         | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura                                                                                                                      |

### Contenuto

Il progetto di legge in esame si compone di **quattro articoli** recanti modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. [285 del 1992](#), volte a rafforzare la **sicurezza dei ciclisti** e a **valorizzare l'utilizzo del velocipede** come strumento di **pratica sportiva e di mobilità sostenibile**, mediante l'estensione della scorta tecnica agli atleti in allenamento, l'introduzione di un codice identificativo impresso sul telaio, la previsione di nuovi obblighi in materia di casco protettivo, dispositivi di illuminazione e modalità di marcia, nonché l'integrazione del programma d'esame per il conseguimento della patente di guida con le regole di circolazione dei velocipedi.

Nel dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 1 novella** l'articolo 9 del Codice della strada, rubricato "competizioni sportive su strada", **aggiungendo un periodo finale** al comma 6-*bis*, al fine di estendere la possibilità di **richiedere l'autorizzazione** ad avere una **scorta tecnica** anche per gli **atleti in allenamento su strade aperte al traffico**, laddove, nel testo vigente, tale possibilità è prevista solo per le competizioni ciclistiche su strada, o su richiesta o per imposizione da parte degli organi di polizia stradale.

Il **comma 2 dell'articolo 1** demanda ad un **provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (MIT), di concerto con il Ministero dell'interno, l'individuazione dei **soggetti** che possono richiedere la scorta, dei **casi** e delle **modalità** con le quali la medesima può essere concessa, dei **dispositivi** e delle **caratteristiche dei veicoli** adibiti al servizio di scorta nonché delle relative modalità di svolgimento.

A tale riguardo, si ricorda che la legge n. [58 del 2025](#) è già intervenuta sull'articolo 9, semplificando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, ma non ha novellato il comma 6-*bis*. Il testo vigente del citato comma prevede che, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, **nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada** può essere **imposta la scorta** da parte di uno degli organi di **polizia stradale** (Polizia stradale della Polizia di Stato; Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di finanza; Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale; funzionari del Minsitero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), ovvero, in loro vece o in loro ausilio, una **scorta tecnica** effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad

Scorta tecnica  
per gli atleti in  
allenamento  
(modifiche art. 9  
CdS)

avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

Per maggiori approfondimenti sulle modifiche relative alla disciplina dell'autorizzazione delle competizioni ciclistiche su strada, si rimanda all'apposito [dossier](#) del provvedimento, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, **inserisce** nell'articolo 50 del Codice il comma 1-*bis*, volto a introdurre l'**obbligo - per i velocipedi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2026** - di avere di un **numero di identificazione impresso sul telaio**, che deve essere altresì **annotato nei registri** della Direzione generale per la motorizzazione, con riferimento alle generalità dell'acquirente e degli eventuali successivi proprietari. Il **comma 2** demanda a un decreto del MIT, da adottare entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle **modalità attuative** del neo-introdotto obbligo.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT gestisce i servizi di immatricolazione, patenti e revisioni attraverso la rete nazionale.

Codice  
identificativo dei  
velocipedi  
(modifiche art.  
50 CdS)

L'**articolo 3**, composto da **un solo comma**, novella l'articolo 182 del Codice, che disciplina la circolazione dei velocipedi, inserendovi **tre commi aggiuntivi**. Nel dettaglio, con riferimento alla **circolazione**, la **lettera a)** introduce il comma 1.1, che consente ai ciclisti, anche fuori dai centri abitati, di **procedere affiancati in numero non superiore a due** e in gruppi **non superiori a dieci unità**, qualora la larghezza della carreggiata sia tale da consentire il sorpasso da parte dei veicoli a motore garantendo una **distanza laterale minima di 1,5 metri**. Tale disposizione opera in **deroga** al vigente comma 1 dell'articolo 182, ai sensi del quale i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati è sempre prescritta la marcia in fila unica, salvo che uno di essi sia minore di dieci anni e proceda alla destra dell'altro.

Circolazione dei  
velocipedi e di  
comportamento  
dei ciclisti  
(modifiche art.  
182 CdS)

Con riferimento agli **obblighi di sicurezza** a carico dei **conducenti** dei velocipedi, la **lettera b)** inserisce i seguenti commi:

- il comma 1-*ter*, che disciplina l'**uso del casco protettivo**, individuando due distinti ambiti di applicazione. Il primo riguarda i ciclisti che, **durante la marcia**, utilizzano calzature agganciate ai pedali mediante sistemi di vincolo del piede al veicolo, ossia le scarpe con attacchi rapidi tipicamente impiegate nell'uso sportivo: per tali soggetti è obbligatorio indossare un **casco protettivo conforme ai tipi omologati** e mantenerlo regolarmente allacciato. Il secondo ambito di applicazione concerne i **minori di anni diciotto**, per i quali l'obbligo è **sempre vigente** e opera sia quando essi conducono il velocipede sia quando vi sono trasportati come passeggeri;
- il comma 1-*quater*, che introduce **obblighi di illuminazione** del veicolo. In via generale, tutti i ciclisti sono tenuti a mantenere accesa, nella parte posteriore del velocipede, una **luce di colore rosso**, continua o intermittente, collocata in posizione tale da risultare sempre visibile. Tale obbligo opera in **qualsiasi condizione di visibilità**, dunque anche in pieno giorno e in presenza di condizioni atmosferiche ottimali. Per i soli velocipedi destinati all'**uso sportivo** è inoltre prescritto, nelle sole ore notturne, l'utilizzo di **luci anteriori di colore bianco**.

L'**articolo 4** demanda ad un **decreto** del MIT, da adottare entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'integrazione delle **materie** oggetto della **prova teorica** per il conseguimento della **patente di guida**. Le nuove materie comprendono:

Contenuto della  
prova teorica per  
il  
conseguimento  
della patente di  
guida (decreto  
MIT)

- le regole di **conduzione dei velocipedi**;
- gli **obblighi** degli altri utenti della strada verso i ciclisti e verso le **segnalazioni** impartite dai soggetti abilitati al servizio di scorta tecnica.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate al Codice della strada dal provvedimento in esame, si rimanda al seguente **testo a fronte**.

Testo a fronte

| Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testo previgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art. 9<br>(Competizioni sportive su strada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 9<br>(Idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commi 1-6 <i>Omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Identici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.                                                                                                                                                | 6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. <b>La scorta di cui al primo periodo può essere autorizzata, a seguito di richiesta, al fine di garantire la sicurezza degli atleti in allenamento su strade aperte al traffico.</b> |
| Commi 6-ter – 9 <i>Omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Identici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Testo previgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art. 50<br>(Velocipedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 50<br>(Idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. | <i>Identico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1-bis. I velocipedi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono dotati di un numero di identificazione impresso sul telaio, annotato presso i registri della Direzione generale per la motorizzazione, con riferimento alle generalità dell'acquirente e degli eventuali successivi proprietari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commi da 2 a 2-ter <i>Omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Identici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Testo previgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'A.C. 2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 182<br>(Circolazione dei velocipedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 182<br>(Idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. | <i>Identico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, quando la larghezza della carreggiata è tale da consentire il sorpasso da parte dei veicoli a motore garantendo una distanza laterale minima non inferiore ad 1,5 metri, i ciclisti, anche fuori dai centri abitati, possono procedere affiancati in numero non superiore a due e in gruppi composti da non più di dieci persone</b>                                                                                                 |
| 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili sugli itinerari ciclopeditoni e nelle zone ciclabili.                                                                                                                                                                     | <i>Identico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-ter. Durante la marcia, ai ciclisti che utilizzano i velocipedi indossando calzature che vincolano gli arti inferiori al veicolo è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. L'uso del casco protettivo è sempre obbligatorio per i minori di anni diciotto che utilizzano i velocipedi o sono su questi trasportati.</b>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1-quater. Ai ciclisti che utilizzano i velocipedi è fatto obbligo di tenere accesa nella parte posteriore del veicolo, in ogni ora del giorno e in ogni condizione di visibilità, una luce di colore rosso, intermittente o continua, opportunamente collocata in modo da risultare sempre visibile. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sui velocipedi ad uso sportivo devono essere montate e utilizzate, nelle ore notturne, luci anteriori di colore bianco.</b> |
| Commi 2-10 <i>Omissis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Identici</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è in corso d'esame presso l'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica – in sede referente, l'**A.S. 1826**, recante la "**proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177**".

Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2026 (A.C. 2713-A), **differisce** da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 il **termine**

**per l'adozione dei decreti legislativi delegati** – con conseguente scadenza al **14 giugno 2026** – e, a seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, precisa che la delega può essere esercitata **"anche mediante la redazione di un nuovo codice"**, superando così una prospettiva limitata al mero riordino del decreto legislativo n. 285 del 1992.

A tale riguardo, si ricorda che la legge n. [177 del 2024](#), recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", è entrata in vigore il 14 dicembre 2024 e ha introdotto un complesso insieme di modifiche volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica. L'articolo 35 della medesima legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dal medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni transitorie.

In tale quadro, l'articolato dell'A.C. 2489 si presta a un **potenziale innesto nel perimetro applicativo della delega** di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024. Sotto il profilo del **coordinamento sistematico**, le disposizioni in esame incidono su materie **già ricomprese nell'oggetto della delega**, in particolare dall'articolo 35, comma 3, lettere **i)** e **l)**, concernenti la disciplina della circolazione dei velocipedi, l'identificazione dei veicoli di micromobilità e la tutela dell'utenza vulnerabile della strada; per taluni profili, possono inoltre venire in rilievo anche la lettera **n)**, relativa ai compiti di polizia stradale e ai servizi ausiliari, e la lettera **aa)**, in materia di titoli abilitativi alla guida e attività formativa.

In ogni caso, l'innesto richiederebbe un attento coordinamento procedurale, tenuto conto che le previsioni a carattere tecnico-applicativo recate dall'A.C. 2489 – quali la disciplina del numero identificativo dei velocipedi, annotato presso i registri della Direzione generale per la motorizzazione, e le modalità di svolgimento del servizio di scorta tecnica – potrebbero essere ricondotte, nei limiti consentiti dalla legge di delega, agli strumenti attuativi previsti dall'articolo 35, in particolare: ai regolamenti di delegificazione di cui al comma 4, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per le materie tecniche suscettibili di aggiornamento; alle disposizioni di coordinamento del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, ai sensi del comma 6; nonché ai decreti ministeriali recanti istruzioni tecniche attuative, previsti dal comma 7.

Resterebbe peraltro impregiudicata la valutazione, rimessa alle Camere, in ordine all'opportunità di una autonoma e anticipata approvazione dell'A.C. 2489, ove si reputi prevalente l'esigenza di un intervento immediato a tutela degli utenti vulnerabili della strada rispetto a quella di una compiuta sistemazione organica nell'ambito del nuovo codice.

La medesima esigenza di coordinamento si pone anche con riguardo agli **altri progetti di legge di modifica del Codice della strada** all'esame della IX Commissione Trasporti della Camera, e in particolare:

- [A.C. 1522](#), recante "Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della **conoscenza delle tecniche di primo soccorso** e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida", materia riconducibile alla razionalizzazione dei titoli abilitativi alla guida e dell'attività formativa;
- [A.C. 2201](#), recante "Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di **modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione**", ambito espressamente contemplato dall'articolo 35, comma 3, lettere **u)** e **v)**, nonché, per i profili tecnici, dal comma 4, lettera **f)**;
- [A.C. 2597](#), recante "Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'**ottantesimo anno di età**", anch'esso suscettibile di coordinamento con i criteri direttivi relativi ai titoli abilitativi alla guida e, ove rilevante, alla disciplina delle verifiche sanitarie e delle commissioni mediche locali.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, in quanto attiene alla materia della sicurezza stradale, riconducibile ai profili dell'ordine pubblico e della sicurezza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la disciplina della circolazione stradale rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera **h)**, della Costituzione, concernente per l'appunto la materia "ordine pubblico e sicurezza" (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).